

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 02.05.2007 la società omissis notificava al Comune di Cattolica "atto di promozione di giudizio arbitrale con nomina di arbitro di parte" per l'ottenimento di un lodo di condanna al pagamento dell'importo di Euro 252.875,21, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di corrispettivo per il trattamento delle acque reflue relativamente all'anno 2004 (fattura n. 205000008459 del 31.03.2005);

- che con il suddetto atto si invitava il Comune di Cattolica a designare nelle forme e nei termini di rito il proprio arbitro, con l'avvertenza che in difetto detta nomina sarebbe stata effettuata a norma dell'art. 810 c.p.c.;

- che con Deliberazione G.M. n. 70 del 09.05.2007 il Comune decideva di resistere nel suddetto giudizio arbitrale e di nominare l'Avv. Alessandro Romerio, del Foro di Pesaro, quale proprio arbitro nel procedimento arbitrale in oggetto e l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione nel suddetto procedimento arbitrale;

- che con provvedimento in data 07.12.2007 il Presidente del Tribunale di Rimini nominava l'Avv. Roberto Faini del Foro di Rimini arbitro con funzione di Presidente del Collegio;

- che con verbale in data 27.02.2008 gli arbitri designati dichiaravano di accettare l'incarico e veniva pertanto costituito il Collegio Arbitrale composto dai sigg.ri Avv.ti Roberto Faini, con funzione di Presidente, Avv. Fabio Mariani su designazione della società omissis e Avv. Alessandro Romerio su designazione del Comune di Cattolica;

- che con memoria introduttiva autorizzata depositata presso la sede del costituito Collegio arbitrale in data 21.03.2008 la società omissis proponeva la sua domanda sulla base delle seguenti conclusioni: "CHIEDE che l'Ecc.mo Collegio Arbitrale adito, ogni contraria eccezione e domanda respinta, voglia: dichiarare integralmente dovuti alla Società omissis dal Comune di Cattolica i corrispettivi del servizio di trattamento delle acque di pioggia e parassite prestate negli anni 2004, 2005 e 2006, così come determinati e indicati nelle fatture n. 8459/05 di Euro 252.875,21, n. 37169/06 di Euro 376.778,60, n. 103335/06 di Euro 188.389,30 e n. 15231/07 di Euro 16.384,50; e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di omissis della somma complessiva di Euro 834.427,61, oltre ad interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, e con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del giudizio arbitrale;

- che con Deliberazione G.M. n. 54 del 02.04.2008 il Comune decideva di resistere nel giudizio arbitrale suddetto, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendo altresì in via riconvenzionale la declaratoria di nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 5 della Convenzione stipulata con atto autentico a ministero Notaio Colucci di Riccione in data 12.07.2000 - 28.07.2000 - 15.11.2000 (rep. n. 52655-52831-53493) e la ripetizione di tutte le somme versate dal Comune alla Società omissis sulla base dell'art. 5 della Convenzione sopra richiamata, autorizzando il legale incaricato ad intraprendere le iniziative giudiziali descritte in narrativa;

Vista la Nota dell'Avvocatura Civica prot. Ufficio Legale n. 60/08 del 11.12.2008, con il legale incaricato, nell'informare la Giunta sullo stato del procedimento arbitrale, ha comunicato che il Collegio arbitrale nell'ultima riunione del 01.12.2008 ha richiesto alle parti "personalmente" la concessione di una proroga di ulteriori 180 giorni del termine per il deposito del lodo;

Visti gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (norme in materia di arbitrato) ed in particolare l'art. 820 del C.p.c. che prevede che il termine possa essere prorogato "mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri";

Ritenuto opportuno, anche in relazione alle motivazioni che supportano la richiesta, limitare la proroga ad un tempo inferiore a quello richiesto, che si ritiene congruo individuare nel termine di 90 giorni (anziché di 180 gg.

come richiesto dal Collegio arbitrale);

Visti:

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con ommissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi unanimi, D E L I B E R A

1) di concedere un proroga di 90 (novanta) giorni per il deposito del lodo nel procedimento arbitrale in oggetto;

2) di riservare ad apposito atto del Sindaco la comunicazione scritta al Collegio Arbitrale di concessione della proroga suddetta ai sensi dell'art. 820 c.p.c..

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

